

Statuto dell'Associazione di Volontariato

LA COMPAGNIA DELLE STELLE

modificato ai sensi del Dlgs n. 117/2017 dall'assemblea straordinaria del 29 gennaio 2021

Art. 1 – Costituzione

E' costituita con sede legale in Reggio Calabria l'Associazione di volontariato denominata "La Compagnia delle Stelle", di seguito indicata anche come "Associazione". L'Associazione adotta come riferimento il Dlgs n. 117/2017, da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore", e le norme del Codice civile in tema di associazioni.

I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell'associazione stessa.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione ha sede legale nel comune di Reggio Calabria, alla casella postale 275, 89125 di Reggio Calabria.

Essa opera nel territorio della regione Calabria; il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede, nonché istituire sedi e sezioni staccate, senza che ciò comporti modifiche dello statuto.

Art. 2 - Finalità

L'Associazione, senza fini di lucro e con l'azione diretta, personale e gratuita dei propri aderenti, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione svolge le seguenti attività a beneficio dei malati, oncologici e non, adulti e minori, e delle loro famiglie:

- sviluppare un'attività di volontariato nel settore dell'assistenza ai malati terminali, sia adulti che minori, e alle loro famiglie, in forma integrata con le strutture socio - sanitarie pubbliche preposte;
- contribuire all'umanizzazione dell'assistenza, finalizzata al miglioramento della qualità di vita del malato inguaribile, adulto o minore, e del suo nucleo familiare;
- promuovere e sostenere la ricerca di fondi, finalizzata ai servizi di rete a favore dei malati inguaribili, anche con le Unità di Cure Palliative che costituiscono il nodo di raccordo operativo aziendale;
- contribuire alla crescita innovativa del Servizio Sanitario pubblico, attraverso lo sviluppo di idee progettuali e della ricerca nel settore delle cure palliative;
- promuovere la formazione, finalizzata agli scopi dell'Associazione, di personale di varie discipline e dei volontari che avranno, fra l'altro, compiti di accompagnamento;
- sviluppare programmi di formazione in ambito sanitario, scolastico, universitario nel settore delle cure palliative;
- diffondere la conoscenza e la cultura delle cure palliative per adulti e minori tra la popolazione della città metropolitana di Reggio Calabria, e dell'intera Regione,

attraverso tutti i mezzi di comunicazione (televisione, radio, giornali, web, convegni, ecc.);

- favorire partnership con enti ed istituzioni in ambito locale, nazionale ed internazionale, orientate alla sperimentazione ed alla realizzazione di modelli assistenziali innovativi ed integrati. Le partnership potranno concretizzarsi anche attraverso contributi e donazioni;
- promuovere il Project financing o direttamente mediante propri strumenti operativi o attraverso supporti logistici e/o professionali esterni;
- organizzare campagne di sensibilizzazione ed informazione della popolazione e degli operatori;
- avviare esperienze centrate sull'assistenza e sulla solidarietà delle persone bisognose d'aiuto;
- promuovere i valori della solidarietà, della gratuità, dell'accoglienza e della legalità;
- collaborare con enti pubblici e privati e con altre Associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

Essa opera nei seguenti settori:

- α) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
- β) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- χ) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- δ) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- ε) formazione universitaria e post-universitaria;
- φ) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- γ) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- η) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- ι) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- φ) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- κ) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della

disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n.106;

- λ) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- μ) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- ν) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- ο) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;
- π) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

L'Associazione si propone, inoltre, in collaborazione con società scientifiche a valenza nazionale di:

- vigilare sulla corretta applicazione della normativa socio - sanitaria in ambito regionale e nazionale nel campo della cura ed assistenza ai malati inguaribili, attraverso il proprio comitato tecnico-scientifico;
- contribuire alla costruzione di un network internazionale con le altre associazioni del settore e delle società scientifiche coinvolte nelle cure palliative.

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione potrà, altresì, svolgere attività commerciali e produttive marginali e porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Onde poter perseguire pienamente le finalità, l'Associazione potrà dotarsi di ogni struttura o strumento utile ed adeguato. Altresì potrà attivare intese e rapporti convenzionali e di collaborazione con istituzioni, enti, associazioni, movimenti, fondazioni, imprese, in particolar modo con quelli operanti nella regione Calabria, allo scopo di perseguire virtuose sinergie e migliorare i servizi offerti.

Art. 3 - Norme sul rapporto associativo

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.

Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Sono aderenti dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e il presente statuto (Soci Fondatori) e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio

Direttivo (Soci Ordinari). I Soci Fondatori ed i Soci Ordinari partecipano attraverso il proprio contributo personale e gratuito al raggiungimento degli scopi sociali.

Oltre ai Soci Fondatori ed ai Soci Ordinari possono entrare a far parte dell'associazione anche le seguenti categorie di Soci:

- Soci Sostenitori: sono coloro i quali contribuiscono al raggiungimento dello scopo sociale attraverso elargizioni o contribuzioni.
- Soci Onorari: sono quei soci che per particolari meriti o per la funzione che svolgono nella società, ovvero per aver realizzato attività di particolare valore in conformità agli scopi dell'Associazione vengono riconosciuti tali dal Consiglio Direttivo. I Soci Onorari nel loro insieme costituiscono il Comitato d'Onore, organo facoltativo di natura consultiva.
- Soci Consulenti: sono coloro che, per la loro particolare competenza, svolgono un ruolo di consulenza in favore dell'associazione.

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e gli enti giuridici i quali aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.

Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame domande di nuovi aderenti entro 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione, deliberandone l'accoglimento o il rigetto. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. L'ammissione è annotata nel libro soci.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.

Art. 4 - Diritti e doveri dei soci

I soci versano annualmente una quota sociale. La quota non ha carattere patrimoniale ed è deliberata dal Consiglio Direttivo. E' annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato, deve essere versata entro 30 giorni dalla comunicazione circa l'entità formulata dal Consiglio Direttivo. La morosità determina l'esclusione automatica dell'associato che deve intendersi decorrente dal primo giorno successivo all'ultimo utile per il versamento. E' comunque fatta salva la possibilità di ricorso ai sensi dell'art.3.

Ogni socio, indipendentemente da quando è avvenuta la sua iscrizione nel libro soci, ha diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per

l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione.

Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l'associazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell'associazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento;
- di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Gli associati sono obbligati:

- ad osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a versare la quota sociale;
- a svolgere le attività preventivamente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

Gli associati cessano di appartenere all'associazione:

- per dimissioni volontarie, mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo;
- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;
- per mancato versamento della quota sociale per l'esercizio in corso;
- per decesso;
- per comportamento contrastante con gli scopi statutari;
- per persistente violazione degli obblighi statutari.

In particolare, il socio che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'associazione.

Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Agli associati possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Gli associati volontari sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi ai sensi dell'art. 18 del DLgs. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Art. 5 – Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti e nelle forme previste dal D.Lg. n. 117/2017 ed in genere da quanto stabilito dalla legge in tema di associazioni.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 6 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il comitato Tecnico Scientifico;
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore.

La durata degli organi sociali è triennale.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.7 - Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'Associazione, iscritti nel Libro dei soci e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci, ed è di regola da lui presieduta. La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l'anno e, comunque, ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione. mediante avviso scritto a tutti i soci, senza obblighi di formalità, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari almeno 10 giorni prima della data dell'adunanza.

E' inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero da almeno un decimo degli aderenti: in tali casi l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

L'assemblea può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

I soci possono intervenire in assemblea direttamente, ovvero delegando altro socio dell'associazione. Ogni socio può, con delega scritta, rappresentare solo un altro socio.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale cartaceo o elettronico, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- b) approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f) delibera sull'esclusione degli associati,
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è valida se presente, personalmente o per delega, la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera su:

- α) modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- β) scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

Per l'assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'assemblea straordinaria che delibera la fusione, la scissione o la trasformazione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo settore.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo di tre ad un massimo di 5 (cinque) componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. L'adunanza del consiglio direttivo è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano in carica.

La convocazione è effettuata con qualsiasi mezzo, di norma almeno 5 giorni prima della data della adunanza. In caso di urgenza tale termine può essere comunque derogato.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:

- il presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con funzioni consultive. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Compete al Consiglio Direttivo:

- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutogli dalla legge e dallo statuto;
- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- predisporre il bilancio di esercizio, nonché l'eventuale bilancio sociale nei casi previsti dalla normativa vigente o in via facoltativa;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Presidente e il Vice Presidente;
- nominare, se ritenuto opportuno, il Segretario ed il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere, che può essere scelto anche tra persone non componenti il Consiglio Direttivo, anche non soci;
- nominare, se ritenuto opportuno, un coordinatore, scegliendolo tra persone che abbiano particolare attitudine con gli scopi e le finalità dell'associazione e competenze specifiche nel campo dell'organizzazione e della gestione di enti non lucrativi, e deliberarne i relativi poteri;
- nominare il Comitato Tecnico - Scientifico scegliendone i componenti tra persone qualificate per la loro professione con particolare attinenza alle cure palliative
- ricevere le domande di adesione di nuovi soci e decidere su di esse;
- deliberare in merito all'esclusione dei soci;

- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- decidere l'assunzione e il licenziamento del personale dipendente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- istituire gruppi e/o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto di voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con funzioni consultive;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale; adottare, in generale, tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più componenti specifica delega per il compimento di atti o di categorie di atti; può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione. Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina, salvo che venga meno la maggioranza dei componenti nominati dall'assemblea, nel qual caso il Consiglio si ritiene decaduto e il Presidente o il consigliere più anziano in ordine d'età deve convocare senza indugio l'assemblea.

Art. 9 - Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i componenti a maggioranza di voti. Rappresenta l'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo;
- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze.
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- in caso di necessità e urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l'approvazione della relativa delibera. Di fronte agli aderenti, ai terzi ed ai pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10 - Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da un minimo di 2 ad un massimo di 6 componenti tutti nominati dal Consiglio Direttivo. A questi va aggiunto il Coordinatore che lo presiede e ne costituisce parte integrante.

Al Comitato Tecnico Scientifico compete la supervisione tecnica delle attività della Associazione. In particolare, il Comitato predispone in proprio proposte progettuali o valuta ed eventualmente fa

proprie proposte progettuali provenienti da terzi anche non soci, determina le modalità operative di gestione delle attività in corso e propone al Consiglio Direttivo i diversi incarichi necessari alla gestione delle attività. Predispone i programmi annuali e quant'altro è necessario che giunga alla attenzione del Consiglio Direttivo per l'approvazione, istruisce per il Consiglio tutte le delibere che ritiene opportune per il raggiungimento dello scopo sociale.

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei conti

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alla normativa vigente in materia di enti del terzo settore di cui al D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 ed alle disposizioni del codice civile, in quanto compatibili.

Art. 12 – Organo di controllo

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 13 - Gratuità delle cariche

Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell'interesse dell'associazione.

Art. 14 - Libri sociali e registri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali, inviando espressa richiesta al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 – Beni e risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.



Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 17 - Bilancio

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni associato, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art. 18 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'associazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'associazione.

Art. 19 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 20 - Responsabilità dell'organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art. 21 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Art. 22 – Norma transitoria

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "ente del Terzo settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi - ETS" oppure "La Compagnia delle Stelle – Ente del Terzo settore". L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "ente del Terzo settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Reggio Calabria, 29 gennaio 2021

